



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 luglio 2024
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0197(NLE)

12623/24
ADD 1

UD 155
ISL 52
AELE 81

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	30 luglio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 337 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda in merito alla modifica del protocollo n. 3 di detto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 337 final ANNEX.

All.: COM(2024) 337 final ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.7.2024
COM(2024) 337 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di Decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda in merito alla modifica del protocollo n. 3 di detto accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

ALLEGATO

[Progetto di] **DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO UE-Islanda**
del XX XX 2024

che

modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO UE-ISLANDA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda¹ ("l'accordo"), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 3"),

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee² ("la convenzione") ha convenuto di attuare le norme rivedute ("le norme di origine transitorie"³) della convenzione parallelamente alle norme della convenzione, su base bilaterale transitoria, in attesa dell'adozione della convenzione riveduta.
- (2) Il 1° settembre 2021 fra le parti contraenti della convenzione è entrata in vigore una rete di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie⁴.
- (3) L'obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle della convenzione, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate originarie nell'ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24 del sistema armonizzato.

¹ GU L 301 del 31.12.1972, pag. 2.

² GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

³ GU L 381 del 27.10.2021, pag. 1.

⁴ GU C, C/2024/1637, 20.2.2024.

- (4) Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione, creando così due zone distinte di cumulo. Per agevolare l'applicazione della permeabilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del protocollo n. 3, appendice A, fra la convenzione e le norme di origine transitorie, l'articolo 8 del protocollo n. 3, appendice A, dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel protocollo n. 3, appendice A, articolo 8, dell'accordo, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato per le merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato che hanno acquisito il carattere originario con l'applicazione delle norme di origine a norma dell'appendice I e delle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti applicatrici per le quali è possibile il cumulo."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a...

Per il comitato misto

Il presidente